



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di*  
**TIVOLI**

*Il Procuratore della Repubblica*

N° Prot. 1357/2016

Tivoli 16 settembre 2016

Al Sig. Questore  
R O M A

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri  
Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato  
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
Al Sig. Comandante del Compartimento Polizia Stradale Lazio  
R O M A

Ai Sig.ri Dirigenti della Direzione Provinciale III di ROMA  
SEDE - R O M A  
Ufficio Territoriale di PALESTRINA  
Ufficio Territoriale di T I V O L I

Al Sig. Direttore Generale dell'ASL Roma 5  
T I V O L I

Al Sig. Comandante della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale  
R O M A

Ai Sig.ri Comandanti della Polizia Municipale dei comuni del circondario di  
T I V O L I

Ai Sig.ri Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria  
S E D E

e p. c.

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica  
Al Direttore Amministrativo dell'Ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro  
Al Direttore Amministrativo responsabile e al Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti  
Al Funzionario dell'Ufficio Gdp  
ai Responsabili delle Segreterie dei Sostituti Procuratori della Repubblica  
S E D E

**OGGETTO: Direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2016 in ordine: a) alla redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato; b) all'inoltro di seguiti; c) alla redazione di verbali di identificazione, elezione/dichiarazione domicilio, nomina difensori.**

**1. Premessa: le finalità delle direttive impartite alla polizia giudiziaria operante nel circondario della Procura della Repubblica di Tivoli**

Per il migliore svolgimento dei compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi alla Procura della Repubblica si ritiene opportuno adottare direttive finalizzate a regolare materie e questioni in cui è necessario uniformare le condotte della polizia giudiziaria operante in questo circondario.

Per meglio comprenderne le finalità, va precisato che le direttive emanate dalla Procura della Repubblica, in virtù del rapporto funzionale cui sono legati gli appartenenti alla polizia giudiziaria:

- a) rientrano in una modalità organizzativa dell'Ufficio di Procura che, oltre alla vincolatività formale, vanno osservate perché consentono un miglior "controllo di legalità" finalizzato alla repressione dei reati sul territorio nell'adempimento dei doveri istituzionali della Procura della Repubblica (e della polizia giudiziaria);
- b) sono predisposte in un'ottica di "effettività" dell'azione della Procura e della polizia giudiziaria, con l'obiettivo di dare piena concretezza al citato "controllo di legalità", anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
- c) sono adottate in un numero limitato di casi, da un lato per evitare eccessive rigidità, dall'altro per consentirne una puntuale applicazione;
- d) sono predisposte con la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio e, ove relative a profili di carattere amministrativo, anche del personale della Procura al fine di tenere conto dei diversi aspetti della materia da disciplinare e delle concrete ricadute sull'azione della Procura e, dunque, dell'uniforme esercizio dell'azione penale;
- e) sono precedute, ove ritenuto necessario e opportuno, da contatti e/o riunioni con i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario al fine di affrontare preventivamente le

problematiche che si riversano su tali Comandi e di raggiungere un punto di equilibrio tra le diverse esigenze;

- f) sono seguite, se opportuno e necessario, da appositi contatti o riunioni per agevolare il personale di polizia giudiziaria nella successiva attuazione;
- g) sono oggetto di continua verifica dopo la loro adozione, anche attraverso i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria che possono richiedere opportuni chiarimenti e integrazioni;
- h) devono ritenersi strettamente vincolanti proprio per consentire il raggiungimento delle finalità per cui sono adottate, con la conseguenza che eventuali non puntuali applicazioni di rilievo devono essere segnalate ai Comandi di polizia giudiziaria, in primo luogo per le vie brevi e, solo se necessario, per iscritto nell'ambito di un rapporto, non solo di dipendenza della polizia giudiziaria, ma soprattutto di leale collaborazione derivante dalle comuni finalità istituzionali;
- i) sono adottate in una prospettiva generale e coordinata e, a tale fine, sono numerate per anno, anche per consentire gli opportuni riferimenti e richiami con precedenti. Di conseguenza restano in vigore le direttive emanate nel passato se non espressamente modificate o integrate.

La direttiva deve essere collocata nell'ambito dell'azione istituzionale della Procura della Repubblica, quale strumento che, pur se fonte spesso di ulteriori adempimenti per la polizia giudiziaria già gravata da molteplici e delicati compiti, consente di impegnare al meglio le risorse disponibili e di conseguire miglior risultati nell'azione di contrasto della criminalità, di ripristino della legalità e tutela dei diritti.

## **2. L'oggetto della presente direttiva, le possibili difficoltà esecutive e i vantaggi operativi**

### ***2.1. Il Contenuto della presente direttiva***

La presente direttiva disciplina:

- al paragrafo 3, l'adozione di tre diversi moduli da parte della polizia giudiziaria:
  - a) uno per la redazione e l'invio degli atti relativi alla sola "materia edilizia" che modifica in minima parte quello in uso;
  - b) uno per l'inoltro delle Comunicazioni Notizie di reato (**di seguito indicata, per ragioni di sintesi, come "CNR"**) relative a reati per i quali non sono identificabili gli autori (**CNR di seguito indicata, per ragioni di sintesi, come "IGNOTI seriali"**);

c) infine, uno *standard* per tutti gli altri atti di rilievo, diversi da quelli suindicati alle lett. a) e b), vale a dire: 1) redazione e invio delle Comunicazioni delle Notizia di Reato relative ad autori del reato identificati (**CNR di seguito indicata, per ragioni di sintesi, come “NOTI”**) o non identificati (**CNR di seguito indicata, per ragioni di sintesi, come IGNOTI non seriali**); 2) inoltro degli atti provenienti da ANONIMI (**di seguito indicati, per ragioni di sintesi, come ANONIMI**); 3) trasmissione delle notizie non costituenti – allo stato – notizie di reato, cd. Fatti Non Costituenti Reato **di seguito indicate, per ragioni di sintesi, come FNCR**)i.

- al paragrafo 4, la modalità di invio dei seguiti alle notizie di reato;
- al paragrafo 5, l'adozione di un modulo *standard* di verbale per l'identificazione, elezione/dichiarazione di domicilio, nomina del difensore.

Al paragrafo 6 è fissata la data di efficacia della direttiva unitamente alle modalità attuative.

Al paragrafo 7 sono indicati i destinatari della direttiva e precisate le ragioni della loro individuazione.

**La direttiva e i moduli allegati possono essere scaricati dal sito della Procura della Repubblica di Tivoli [www.procura.tivoli.giustizia.it/](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/), cliccando su “Documentazione” (campo posto nella parte superiore della prima pagina), “Polizia Giudiziaria”.**

## **2.2. Le possibili difficoltà esecutive e i vantaggi operativi dell'esatta esecuzione della direttiva**

Non si ignora che la polizia giudiziaria potrà incontrare alcune difficoltà operativa nell'esecuzione puntuale della presente direttiva. D'altra parte le esigenze di funzionalità ed efficienza della Procura della Repubblica e della stessa polizia giudiziaria impongono uno sforzo diretto al migliore adempimento.

**Come accennato, modalità di compilazione della CNR sulla base delle specifiche direttive emanate, che riguardano anche il merito dell'attività della polizia giudiziaria, consente l'adozione di condotte tendenzialmente uniformi da parte della stessa polizia giudiziaria in presenza di casi analoghi, assicurando la parità di trattamento e, in prospettiva, l'uniforme esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con un più efficiente “controllo di legalità”.**

Va, peraltro, sottolineato:

- che la specificità di alcune indicazioni può rendere più difficoltosa la prima fase attuativa, ma consentiranno nel tempo di “standardizzare” e rendere più celere numerose condotte e modalità esecutive;
- che le indicazioni di merito consentiranno anche di superare attuali incertezze rilevate dalla Procura della Repubblica in alcune condotte operative e qualificazione di fatti da parte della polizia giudiziaria;
- che l’esatta esecuzione della direttiva sarà assicurata attraverso i continui contatti tra il personale addetto all’Ufficio (oltre che ovviamente con i pubblici ministeri in ordine al merito). Da un lato sarà segnalata alla polizia giudiziaria la non corretta esecuzione della direttiva per evitare per il futuro gli inconvenienti, dall’altro saranno offerti i chiarimenti richiesti;
- si è privilegiata una stesura dettagliata delle direttive per rendere chiare le modalità operative rispetto ad alcuni casi tipizzabili e ricorrenti.

**3. I moduli da adottare per la redazione e l’invio alla Procura della Repubblica di Tivoli: a) degli atti relativi alla materia edilizia; b) delle CNR IGNOTI seriali; c) degli altri atti di rilievo (redazione e trasmissione di CNR Noti e Ignoti non seriali, inoltre di ANONIMI e FNCR)**

***3.1. Le finalità dell’adozione di moduli standard per la redazione e/o inoltro alla Procura della Repubblica di determinati atti (CNR Noti e Ignoti non seriali, ANONIMI, FNCR)***

E’ noto che la polizia giudiziaria ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., di riferire al pubblico ministero la notizia di reato acquisita con le modalità previste dalla disposizione citata. A tale fine viene trasmessa la CNR che viene iscritta dalla Procura della Repubblica:

- nei Reg. mod 21 o 21-*bis*, se relativa a indagati noti, rispettivamente per reati di competenza della Corte d’Assise o del Tribunale, ovvero del Giudice di Pace;
- nel Reg. mod. 44 se relativa a indagati non noti.

La polizia giudiziaria, inoltre, trasmette al pubblico ministero:

- atti provenienti da ANONIMI (iscritti nel Reg. mod. 46);
- atti che allo stato non appaiono costituire una “notizia di reato” (iscritti nel Reg. mod. 45, ovvero Fatti Non Costituenti Reato o FNCR).

Per assicurare un'agevole e rapida valutazione degli atti suindicati (costituiti principalmente da CNR) da parte del pubblico ministero, sia in ordine agli adempimenti relativi all'immediata iscrizione negli appositi registri, sia relativamente alle ulteriori attività da svolgere ai sensi del codice di rito, occorre adottare una direttiva in ordine:

- alla modulistica da utilizzare per la redazione e la trasmissione dei citati atti che, come ricordato, sono principalmente costituiti da CNR;
- alle modalità di trasmissione dei citati atti.

La modulistica adottata, unitamente alle direttive impartite, consente alla polizia giudiziaria di avere cognizione dei dati ritenuti di rilievo dal pubblico ministero e su cui, dunque, prestare la massima attenzione ai fini del migliore svolgimento dei propri compiti.

Si espongono nei paragrafi successivi le direttive in ordine:

- a) al modulo da adottare per la redazione e la trasmissione degli atti relativi alla sola "materia edilizia" (paragrafo 3.2);
- b) al modulo da adottare per la trasmissione delle CNR relative a IGNOTI seriali (al paragrafo 3.3);
- c) al modulo *standard* da adottare per tutti gli altri atti di rilievo, diversi da quelli suindicati alle lett. a) e b), vale a dire: 1) redazione e trasmissione delle CNR Noti o Ignoti non seriali, 2) trasmissione degli ANONIMI; 3) inoltro degli FNCR.

**Si richiama la massima attenzione su questa parte della direttiva che comporta la principale innovazione rispetto alle attuali modalità operative.**

Nella nota 1 del modulo si precisa che lo stesso è allegato alla presente direttiva per consentire di differenziarlo da eventuali moduli adottati successivamente con integrazioni e/o modifiche apportate all'esito di un congruo periodo di utilizzazione.

***3.2. a) Il modulo da adottare per la redazione e l'invio degli atti relativi alla sola "materia edilizia" (che modifica in minima parte quello in uso)***

### ***3.2.1. Il modulo da utilizzare***

Allo stato si ritiene di non intervenire sulla direttiva inviata in data 19 marzo 2007 avente a oggetto "Indagini in materia di abusi edilizi. Disposizioni Generali" che descrive compiutamente l'attività da svolgere in materia edilizia con riferimento alle competenze della Procura della Repubblica e impone l'utilizzo di diversi moduli, tra cui quello di trasmissione della CNR (oltre che di anonimi e di atti contenenti notizie di fatti allo stato non costituenti reato ovvero FNCR).

**La direttiva e i moduli allegati possono essere scaricati dal sito della Procura della Repubblica di Tivoli come indicato al par. 2.1.**

**Continueranno, dunque, a essere adottati i moduli in uso allegati alla citata direttiva del 19 marzo 2007, con la sola eccezione di quello concernente la trasmissione della CNR (NOTI O IGNOTI) e degli ANONIMI e FNCR) che è stato modificato esclusivamente nel riquadro di competenza del PM di Turno Esterno presente nella prima pagina (Allegato 1, con evidenziato in grassetto l'unica parte modificata).**

I Comandi in cui è operativo il portale NDR sono tenuti, naturalmente, a inserire i relativi dati nello stesso portale.

### **3.2.2. Modalità di trasmissione**

Sono confermate le attuali modalità di trasmissione che coincidono con quelle ordinarie, indicate oltre al par. 3.4.4<sup>1</sup>.

Da tempo sono di fatto superate le modalità contenute nella direttiva citata del 19 marzo 2007, precisamente al par. 1, lett. d), e), f)<sup>2</sup>.

### **3.3. b) Il modulo da adottare per l'inoltro delle CNR IGNOTI seriali**

#### **3.3.1. Il modulo, finalità e descrizione**

Per la redazione e la trasmissione delle CNR IGNOTI seriali è stato predisposto un apposito modulo allegato (all. 2) che modifica in parte quello in uso al fine di consentire l'iscrizione e la contestuale archiviazione "in blocco" di tutte le CNR per le quali la polizia giudiziaria ritiene non necessarie (ulteriori) indagini, ovvero perché completate con esito negativo, sempre che ricorrano le ulteriori condizioni sotto indicate.

**Pertanto, va utilizzato il modulo predisposto solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:**

- 1) non sia necessario svolgere ulteriori indagini. Ad esempio, non sono tali:
  - le CNR Ignoti relative a furti/rapine ecc. di telefoni cellulari in cui si potrà chiedere di acquisire tabulati ovvero il PM potrà disporre d'iniziativa l'acquisizione;
  - le notizie di reato in cui viene delegato per qualunque ragione un altro comando (cfr. sub);
- 2) non siano stati adottati atti da convalidare (sequestri, perquisizioni, ecc.);

---

<sup>1</sup> Da tempo sono di fatto superate le modalità contenute nella direttiva citata del 19 marzo 2007.

<sup>2</sup> Nella direttiva del 19 marzo 2007 inserita nel sito della Procura (cfr. par. 2.1) tale circostanza è stata evidenziata.

- 3) non sia stato richiesto dalla parte offesa l'avviso ex art. 408 c.p.p. di essere notiziata nel caso in cui il PM chieda l'archiviazione;
- 4) non si ritenga di notiziare espressamente il pubblico ministero per la particolarità della notizia di reato, la sua rilevanza o ogni altro elemento per cui sia utile uno specifico approfondimento;
- 5) non si tratti di reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p.<sup>3</sup> (ipotesi non frequenti per la Procura non distrettuale).

Qualora non ricorrano tutte le 5 condizioni su indicate dovrà essere utilizzato l'ordinario modulo di trasmissione CNR (cfr. oltre par. 3.4.1 e 3.4.2).

**Si ribadisce che non devono essere trasmesse notizie di reato per le quali possa pervenire un seguito** (ad esempio, perché sono stati richiesti adempimenti o informazioni ad altro comando di PG), **dovendo attendersi il completamento dell'attività. Pertanto:**

- nel caso di eventuali richieste di informazioni o attività delegate ad altri comandi, sarà a questi specificato che l'esito va trasmesso esclusivamente al Comando richiedente (e non alla Procura);
- qualora la CNR trasmessa completa in ogni parte alla Procura debba essere, comunque, inviata per incombenze amministrative ad altri comandi, sarà precisato che tale comando non dovrà trasmettere alcun seguito a questa Procura.

Il modulo è predisposto su apposito *file word* che consente l'inserimento un numero illimitato di CNR.

### **3.3.2. Modalità (e tempi) di trasmissione**

---

<sup>3</sup> Dunque:

1. delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, delitti di cui all'art. 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, D.P.R. n. 43/73 (T.U. leggi doganali);
2. delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale;
3. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4. delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
5. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6. delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7. delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
8. delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 107 disp. att. c.p.p. sarà trasmesso un unico elenco all'inizio di ciascun mese.

Si privilegerà il deposito presso l'Ufficio Primi atti, fermo restando che si potranno adoperare le ordinarie modalità di trasmissione: a mezzo posta ovvero a mezzo invio PEC del Comando di polizia giudiziaria a [cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it).

**Pertanto, all'inizio di ogni mese sarà trasmesso l'elenco contenente le CNR IGNOTI seriali relative a indagini ritenute non necessarie o completate con esito negativo nel mese precedente.** Ad esempio:

- nel caso di denuncia/querela/ecc. presentata nel mese di settembre, per la quale non si ritiene necessario esperire indagini non potendo identificarsi l'autore del reato sulla base degli elementi esistenti o astrattamente acquisibili, la CNR sarà inserita nell'elenco di ottobre;
- nel caso di denuncia/querela/ecc. presentata nel mese di settembre, con delega di indagini ad altro Comando pervenute nel mese di ottobre, la notizia sarà inserita nell'elenco trasmesso nei primi giorni del mese di novembre.

**In ogni case, decorsi quattro mesi dalla presentazione della denuncia/querela/ecc. la CNR sarà trasmessa (non più come IGNOTI seriali ma) con le modalità ordinarie (cfr. par. 3.4).**

### ***3.4. c) Il modulo standard da utilizzare per gli ulteriori atti: redazione e trasmissione di CNR NOTI o IGNOTI, ANONIMI e FNCR***

#### ***3.4.1. Il modulo standard: finalità, impostazione generale***

In tutti i casi diversi da quelli descritti in precedenza – materia edilizia (par. 3.2) e IGNOTI seriali (par.3.3) –, è stato predisposto un unico modulo (allegato 3) **da utilizzare obbligatoriamente, seppur con diverse modalità, per:**

- 1) la redazione e l'invio delle CNR NOTI o IGNOTI non seriali – (*sub.* par. 3.4.2);
- 2) l'inoltro di ANONIMI (*sub.* par. 3.4.3);
- 3) l'invio di FNCR (*sub.* par. 3.4.4).

Il modello, che contiene in numerose note le istruzioni essenziali per la compilazione, è stato predisposto, come già ricordato in precedenza, con i seguenti obiettivi:

- rendere omogenea la modalità di sintesi degli atti in questione (in particolare delle CNR che ne costituiscono la gran parte);

- riportare nel modulo i dati essenziali per la qualificazione dell'atto e per una sua prima valutazione.

Particolarmente utile è stata la discussione con personale di alcuni comandi di polizia giudiziaria (individuati in quelli aventi sede nel capoluogo del circondario) con l'obiettivo di ridurre al minimo le difficoltà di compilazione. In ogni caso, si procederà a opportuni raccordi per semplificare al personale di polizia giudiziaria la compilazione del modulo e, comunque, saranno dati dal Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti i chiarimenti richiesti.

**Il modulo, allegato su file word in modo da consentire una semplice compilazione e utilizzazione per i diversi casi che si possono presentare, è diviso in due parti:**

- 1) una prima parte, collocata all'inizio della pagina 1, consistente in un " riquadro" (ove si legge "*a cura dell'Ufficio di Procura*"), riservata al pubblico ministero, che perciò non va compilata dalla polizia giudiziaria;
- 2) una seconda parte, che segue quella riservata al pubblico ministero, con riportato inizialmente l'intestazione del Comando, da compilare a cura del personale di polizia giudiziaria, con le modalità descritte oltre (e sintetizzate in numerose note presenti sullo stesso modulo). Questa parte, per semplificarne l'utilizzo, consente:
  - di compilare alcuni campi () cliccandovi sopra ();
  - di procedere a tutti gli inserimenti necessari per l'esatta compilazione, anche "replicando" tutti i campi necessari (attraverso il cd. copia e incolla), ad esempio per pluralità di indagati, di parti offese, ecc.

### **3.4.2. Modalità di compilazione: 1) CNR NOTI e IGNOTI non seriali**

La prima indicazione che va offerta riguarda "l'Oggetto" dell'atto trasmesso, così indicato nel modulo:

Oggetto:  Comunicazione di notizia di reato  NOTI  IGNOTI (non seriali)  
 Trasmissione ANONIMO  Trasmissione atto contenente Fatti Non Costituenti Reato (FNCR).

Pertanto, nel caso (frequente) di trasmissione di una CNR (Noti o Ignoti non seriali) saranno segnati i relativi campi: " **Comunicazione di notizia di reato nei confronti di...**" e quello di rilievo tra "**NOTI**" o "**IGNOTI (non seriali)**".

Le ipotesi di trasmissione di ANONIMI e FNCR saranno esaminate ai par. 3.4.3 e 3.4.4.

Inoltre, come indicato nella nota 2 del modulo, vanno compilati:

- obbligatoriamente: il campo "*Giudice competente*", le Sezioni A (per le sole CNR relative a Ignoti con la precisazioni indicata oltre), D, E, F;

- se presenti i relativi dati, i campi “*Atti da Convalidare*” e “*Richieste Urgenti*”, nonché le Sezioni B (parte offesa), C (denunciante) e G (allegati).

**Nel dettaglio, queste le modalità di compilazione:**

- a) **nel primo riquadro “GIUDICE COMPETENTE”**, occorre indicare se trattasi di reati di competenza del Tribunale o del Giudice di Pace. Per semplicità è presente solo questa alternativa, dovendo attribuirsi alla competenza del Tribunale tutti i reati non di competenza del Giudice di Pace.

Si raccomanda, nel caso di notizia nei confronti di NOTI contenente reati di competenza del Tribunale e reati di competenza del Giudice di Pace:

- di norma, di predisporre due diverse CNR, una per i reati di competenza del Tribunale, l'altra per quelli di competenza del Giudice di Pace. In tale caso la duplice comunicazione va segnalata nella “*SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO NOTE/PRECEDENTI*” (cfr. oltre);
  - di predisporre un'unica CNR, indicando la competenza del Tribunale, nel solo caso di reati commessi da un'unica persona con una sola azione o omissione (art. 6 d.lgs. n. 274/2000 e art. 81, co. 1 c.p.). Si tratta del cd. concorso formale di reati, ad esempio: incidente stradale addebitabile a un indagato con lesioni semplici ex art. 590 c.p. di una persona e lesioni gravi o gravissime (590-bis c.p.) e/o decesso (art. 589-bis) di altre persone;
- b) **nel successivo riquadro** occorre indicare plurime notizie nel solo caso in cui vi siano:
- “*Atti da convalidare*” adottati dalla polizia giudiziaria:
    - o arresti;
    - o fermi;
    - o perquisizioni, con l'indicazione se con esito positivo o negativo;
    - o sequestri. In questo caso occorre precisare se trattasi di sequestro oneroso (che comporta spese a carico o anticipate dallo Stato), non oneroso ovvero di somme di denaro. Inoltre andrà compilato il quadro SEZ: D nell'apposita colonna (cfr. oltre).

**Si raccomanda:**

- o **di evitare di disporre il sequestro di veicoli/beni nel caso di mero rinvenimento degli stessi al fine di evitare superflue spese a carico dell'Erario, con conseguente responsabilità contabile. Il sequestro sarà disposto solo nel caso di assoluta impossibilità di consegnare il veicolo/beni**

**all'avente diritto o a un suo delegato ovvero di procedere a temporanea custodia non onerosa (circostanze di cui occorre dare atto nel verbale);**

- o **di consegnare i libretti di deposito giudiziario contenente somme sequestrate esclusivamente all'Ufficio liquidazioni della Procura della Repubblica.**

Per tutti gli "Atti da convalidare" è necessario indicare la data e l'ora dell'atto (tenendo conto dell'orario effettivo in cui il vincolo, personale o reale, è stato imposto) al fine di consentire la verifica della tempestività della trasmissione.

**La natura degli atti ivi indicati impone la massima attenzione nella compilazione;**

- **"Richieste urgenti"** avanzate al pubblico ministero (intercettazione, misure cautelari reali o personali, altro da specificare);

c) **nel campo seguente "DATI INSERITI NEL PORTALE N.D.R."** è assolutamente necessario precisare quanto richiesto (con **"SI e n. ricevuta"** ovvero **"NO"**) e, ove operativo il portale "NDR", inserire correttamente e in modo completo i dati richiesti dallo stesso portale, in particolare quelli relativi a:

- **indagati** (data e luogo di nascita, residenza, domicilio dichiarato/eletto, eventuale difensore nominato);
- **parti offese** (data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio eletto, difensore);
- **denuncianti**, se diversi dalla parte offesa (data e luogo di nascita, residenza).

L'adempimento di tale incombenza consentirà alla Procura della Repubblica di importare direttamente i dati dal portale NDR e l'Ufficio di polizia giudiziaria potrà omettere, a sua discrezione, la ripetizione di gran parte di questi dati nel modulo (precisamente, nei riquadri Sez. A, B e C, indicando solo nome e cognome).

d) **nei riquadri "SEZ. A, B e C"** occorre riportare i dati richiesti, con le precisazioni che seguono:

a. **"SEZ. A: PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI"**:

- **nel caso di dati inseriti nel portale NDR**, vanno riportati nell'apposito campo solo i dati relativi a **"COGNOME E NOME"**; in caso contrario vanno compilati tutti i campi (data e luogo di nascita, residenza, ecc.);
- **se trattasi di indagato non noto**, va indicato **"IGNOTO/I"**<sup>4</sup> e non vanno compilati gli ulteriori campi della Sez. A.

Vanno compilati, invece, i campi delle SEZ. B e C secondo quanto previsto (nonché quelli seguenti rilevanti);

---

<sup>4</sup>Dunque, si compilerà nel seguente modo: **"PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI: INGOTO/I"**.

- b. **“SEZ. B: PERSONE OFFESE”**, nel caso di dati inseriti nel portale NDR vanno riportati nell’apposito campo solo i dati relativi a **“COGNOME E NOME”**; in caso contrario vanno compilati tutti i campi (data e luogo di nascita, residenza, ecc.);
- c. **“SEZ. C: DENUNCIANTI (compilare solo se diversi dalla persona offesa)”**, nel caso di dati inseriti nel portale NDR vanno riportati nell’apposito campo solo i dati relativi a **“COGNOME E NOME”**; in caso contrario vanno compilati tutti i campi (data e luogo di nascita, residenza, ecc.). Trattasi di dati necessari, ad esempio nel caso di querele/denunce proposte da legali rappresentanti di società o enti.

**I dati delle Sezioni A, B e C vanno riportati per ciascun indagato, parte offesa, denunciante, indicati numericamente (1, 2, ecc.). Il file del modulo (allegato 3) consente tutti gli inserimenti necessari attraverso il cd “copia e incolla” del campo (naturalmente prima della sua compilazione).**

- e) **nel riquadro “SEZ. D: QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO (Q.G.F.)”**, va indicato in successione (a, b, c, ecc.) ciascun reato individuato, precisando:
- nella prima colonna, la successione per lettere dei reati indicati, a partire dalla lett. a);
  - nella seconda colonna l’articolo di legge violato;
  - nella terza colonna, il luogo (vale a dire il Comune) del commesso reato. Per i reati tributari indicare, di norma, il Comune del domicilio fiscale del soggetto;
  - nella quarta colonna, la data del commesso reato. Per i reati tributari indicare, di norma, la data di presentazione della dichiarazione;
  - nella quinta colonna, solo per i reati tributari, va indicata la data dell’accertamento;
  - nella sesta e nella settima colonna, rispettivamente, la specifica attribuzione del reato all’indagato (facendo riferimento al numero progressivo indicato nella Sezione A) e alla parte offesa (facendo riferimento al numero progressivo indicato nella Sezione B). Trattasi, come è evidente (e specificato nella parte finale del modulo), di individuazione “provvisoria” del reato/i, fermo restando il necessario approfondimento del PM con le determinazioni finali a lui rimesse.

**Si raccomanda:**

- o **l’indicazione di ciascun reato individuato, con l’articolo di legge violato e, sulla stessa riga, degli ulteriori elementi (luogo e data), nonché il preciso riferimento a indagato e parte offesa;**

- di evitare rigorosamente di indicare reati depenalizzati o abrogati, nel qual caso trattasi di atto contenente Fatti Non Costituenti Reato (cfr. *sub* par. 3.4.4);
  - di indicare, nel caso di plurimi reati addebitati allo stesso indagato, solo quelli individuati con precisione, trattandosi di valutazione allo stato, la cui determinazione è poi rimessa al pubblico ministero come precisato nella parte finale del modulo.
- nell'ultima colonna "*Sequestro*", le precisazioni necessarie nel caso di sequestro disposto dalla polizia giudiziaria (indicato anche nel riquadro iniziale "Atti da convalidare"). In particolare, nell'ultima colonna, nel caso di disposto sequestro, va barrato *SI* e vanno riempiti con precisione gli appositi campi secondo le istruzioni specificate anche nella nota. Dunque:
- nel caso di sequestro di un solo bene (o categoria omogenea di beni, ad esempio tutti immobili) e plurimi reati, indicare per quale reato è stato disposto il sequestro;
  - nell'ipotesi di sequestro di più beni per diversi reati, indicare accanto ad ogni reato il bene in sequestro. Ad esempio: sequestro di stupefacente e di veicolo ricettato, va indicato il sequestro della sostanza per l'art. 73 DPR 309/90 e il sequestro del veicolo per art. 648 c.p.;
- f) nel riquadro "*SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI*", occorre compilare gli appositi campi (ad eccezione di quello " Se ANONIMO O FNCR: OGGETTO")
- " Descrizione del fatto", procedendo a una breve descrizione del fatto;
  - " Manca condizione di procedibilità (es. querela)";
  - " Reato estinto per", specificando la ragione (ad esempio, per intervenuta prescrizione o morte dell'autore del reato);
  - " Definizione amministrativa in corso", qualora sia in corso un procedimento di definizione amministrativa o di estinzione della contravvenzione (es. reati d.lgs. n. 81/08);
  - " C'è precedente: n. proc. PM ovvero n. prot. CNR", indicando, se noti, eventuali precedenti relativi a fatti connessi, precisando il n. di procedimento già iscritto dalla Procura ovvero il n. di protocollo della CRN precedente. E' estremamente importante compilare questi campi in presenza di reati per i quali spesso vengono depositate nel tempo più CNR, ad esempio: 570, 572, 612-*bis* c.p.;

- “ Proposte di indagini, altro” Altro”, indicare eventuali proposte di attività d’indagine e quant’altro ritenuto rilevante e utile.

g) **nel riquadro “SEZ. F: PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE SUI FATTI”**, vanno inseriti anche gli operanti. Nel caso di plurimi operanti a conoscenza dei medesimi fatti è sufficiente inserirne due.

La compilazione di questa sezione è utile per la predisposizione della lista testi nel caso di dibattimento, evitando l’inutile citazione di testi superflui;

h) **nel riquadro “SEZ. G: DOCUMENTAZIONE ALLEGATA”**, occorre elencare numericamente la documentazione allegata.

**Nel caso di CNR particolarmente complessa o articolata in questa parte del modulo si indicherà “SEGUE IN ALLEGATO CNR COMPLETA”, dovendo intendersi il modulo come una mera sintesi di comodo;**

i) **nella parte finale** si precisa che le determinazioni finali sono di competenza del pubblico ministero.

### **3.4.3. Modalità di compilazione: 2) ANONIMI**

Nel caso di trasmissione di atti ritenuti provenienti da “anonimi” (dunque, con esclusione di notizie di reato conseguenti ad indagini svolte sulla base di anonimi) si dovrà utilizzare sempre il modulo *Standard* (allegato 3) con le modalità seguenti.

La prima indicazione che va offerta riguarda “l’Oggetto” dell’atto trasmesso, pertanto sarà segnato il relativo campo:

**Oggetto:**  Comunicazione di notizia di reato nei confronti di  NOTI  IGNOTI (non seriali)  
 Trasmissione ANONIMO  Trasmissione atto contenente Fatti Non Costituenti Reato

Come indicato nella nota 2 del modulo vanno compilate le Sezioni E e G<sup>5</sup>, dunque:

- a) **“SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI”**, con la descrizione:
- barrare il campo “ Se ANONIMO O FNCR” e specificare l’OGGETTO in non più di due righe, ad esempio: “Illeciti commessi nel Comune di XXX”; “opere abusive in via XXX di XXXX”, ecc.;
  - nel rigo successivo “*Descrizione del fatto*” procedere **eventualmente** a una breve esposizione del contenuto dell’anonimo, avanzando possibili proposte investigative o evidenziando

---

<sup>5</sup> Non sembra ipotizzabile la richiesta di possibili attività urgenti.

quant'altro necessario (ad esempio, segnalando la precedente trasmissione di analogo anonimo ovvero l'esistenza di procedimenti relativi ai medesimi fatti);

- b) “**SEZ. G: DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**”, indicando l'allegazione dell'anonimo e di eventuali ulteriori atti.

I campi non utilizzati possono essere eliminati (Sez. A, B, C, D, F).

#### **3.4.4. Modalità di compilazione: 3) FNCR**

Nel caso di trasmissione di atti non costituenti, allo stato, notizie di reato si dovrà utilizzare sempre il modulo *Standard* (allegato 3) con le modalità descritte oltre.

##### **La valutazione dell'atto**

Va premesso che non è agevole indicare la tipologia di atti di questa natura. Si tratta, a titolo esemplificativo<sup>6</sup>:

- 1) di atti dal cui contenuto non è possibile evincere una notizia di reato; ad esempio: esposti palesemente assurdi, non intelleggibili o privi di contenuto logico (“*esposto illogico presentato da XXX*”);
- 2) di atti privi di rilievo penale, ma che si ritiene egualmente di trasmettere al PM per un'opportuna valutazione; ad esempio:
  - esposti da cui si desumono meri illeciti amministrativi relativi ad attività della Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici, di Istituti di credito, ecc. (“*esposto relativo a meri illeciti amministrativi di XXX o nel Comune di XXX, presentato da XX*”);
  - referti medici in cui non si prospettano reati, neanche perseguibili a querela ovvero (“*referto relativo a caduta accidentale senza responsabilità di terzi*”);
- 3) di fatti per i quali sorgano dubbi sull'intervenuta depenalizzazione del reato (“*esposto/denuncia/di XXX per reato depenalizzato, art. XXX*”);

Si ricorda che recentemente il d.lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato numerosi reati, tra cui:

##### **reati previsti dal codice penale:**

- art. 527, primo comma, c.p. (atti osceni);
- art. 528, primo e secondo comma, c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni);
- art. 652, primo e secondo comma, c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto);
- art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare);

---

<sup>6</sup> A fianco delle diverse tipologie elencate da 1) a 6) si riporta tra parentesi una possibile sintesi da indicare nella “**SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI**”, campo “Se ANONIMO O FNCR: OGGETTO”

- art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive);
- art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio);

**reati previsti da leggi speciali espressamente depenalizzati:**

- art. 28, comma 2, d. P.R. n. 309/1990 relativa alla coltivazione di piante dalle quali si possano trarre stupefacenti in violazione dell'autorizzazione concessa. Dunque non è depenalizzata la condotta di coltivazione di piante da cui possono trarsi stupefacenti per la quale rimangono fermi gli attuali orientamenti giurisprudenziali sulla configurabilità (e relativi limiti) del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990;
- artt. 8, comma 1, 11, comma 1, l. n. 234/1931 (impianto, uso etc. per apparecchi radioelettrici privati);
- art. 171-*quater* l. n. 633/1941 (sul diritto d'autore);
- art. 3 d.lgs. luog. n. 506/1945 (*denuncia dei beni oggetto di confische, sequestri ecc. da parte "del sedicente governo repubblicano"*);
- art. 15, comma 2, l. n. 1329/1965 (*Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili*) (comma 4);
- art. 16, comma 4, d.l. n. 745/1970, conv. l. n. 1934/1970, (abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione);
- art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. l. n. 638/1983, limitatamente all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 463/1983) operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti qualora l'omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui;

**reati previsti da leggi speciali depenalizzati, come si desume dal testo del d.lgs.:**

- **guida senza patente** ex art. 116, comma 15, C.d.S., sempre che non vi sia recidiva (ovvero reiterazione dell'illecito) nel biennio;
- inosservanza delle disposizioni **antiriciclaggio** relative all'obbligo di adeguata verifica della clientela e di conseguente registrazione dei dati acquisiti, nonché alle comunicazioni obbligatorie da parte degli organi di controllo (art. 55, commi 1, 4, 5, d.lgs. n. 231/2007);
- aborto clandestino, limitatamente alla condotta della donna che cagioni l'interruzione della propria gravidanza (art. 19, comma 2, l. n. 194/1978);
- **alcuni delitti di contrabbando, molti dei quali previsti dal d.P.R. n. 43/1973<sup>7</sup>**;

---

<sup>7</sup> Numerose fattispecie base del d.P.R. 73/1943 sono punite con sola pena pecuniaria (anche alternativa) che, perciò, devono ritenersi depenalizzate, non incidendo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 (che sarà esaminato oltre al par. 3.5.1) la presenza

- omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (art. 235 r.d. n. 267/1942);
  - emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 r.d. n. 1736/1933);
- 4) fatti relativi a reati abrogati o divenuti illecito civile per i quali sia proposta querela nonostante i chiarimenti offerti al querelante sull'inutilità della querela stessa; si raccomanda di sottolineare tale punto all'esponente “*esposto/denuncia/querela di XXX per reato abrogato, art. XXX*”.
- Si ricorda che recentemente il d.lgs. n. 7/2016 ha abrogato e trasformato in illeciti civili numerosi reati previsti dal codice penale:
- art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata);
  - art. 486 c.p.(falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato);
  - art. 594 c.p. (ingiuria);
  - art. 627 c.p. (sottrazione di cose comuni);
  - art. 635, primo comma, c.p. (danneggiamento semplice previsto all'epoca dell'abrogazione)<sup>8</sup>;
  - art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite).
- 5) atti che, pur se ritenuti privi di rilievo penale, vanno egualmente comunicati al PM, anche per possibili ulteriori esiti o valutazioni. Ad esempio:
- i decessi comunicati al PM di Turno Esterno, pur se risulta accertato che sono avvenuti per cause naturali ovvero nella prima fase in cui la causa risulti incerta (“*decesso per cause naturali di XXX*”);
  - i suicidi (“*suicidio di XXX senza responsabilità di terzi*”);

---

dell'ipotesi aggravata (ad esempio art. 295, comma 2, d.P.R. cit.) punita con pena detentiva che viene trasformata in fattispecie autonoma di reato.

Questo un possibile elenco (sempre che non si tratti di ipotesi aggravate) che è stato proposto:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).

<sup>8</sup> L' art. 635 c.p. (danneggiamento) è stato modificato, con la sostanziale abrogazione del previgente comma 1 (danneggiamento semplice perseguibile a querela, trasformando tutte le precedenti ipotesi aggravate (comma 2) in autonome ipotesi di reato (oggi previste anche al comma 1).

- le lesioni procurate dallo stesso soggetto agente, come nel caso di sinistro stradale con lesioni del conducente senza coinvolgimento di terzi, lesioni inequivocabilmente accidentali senza coinvolgimento di terzi (“*lesioni patite da XXX senza responsabilità di terzi*”);
  - la scomparsa di persone nella prima fase in cui non si ritenga ipotizzabile un commesso reato (“*allontanamento o scomparsa di XXXX*”);
- 6) perquisizioni operate d’iniziativa dalla polizia giudiziaria (casi in cui va compilato, nel primo riquadro, “*Atti da convalidare*”, la parte relativa a “PERQUISIZIONE”):
- con esito negativo effettuate ai sensi dell’art. 103 DPR n. 309/90 e dell’art. 41 TULPS qualora non siano indicati specifici elementi di reato, altrimenti indicati nella CNR (“*perquisizioni ex art. 103 DPR 309/90 nei confronti di XXXX, con esito negativo*”, “*perquisizioni ex art. 41 TULPS nei confronti di XXXX, con esito negativo*”);
  - con esito positivo disposte ai sensi dell’art. 103 DPR n. 309/90, con mera segnalazione dell’interessato ai sensi dell’art. 75 DPR cit. con eventuale sequestro amministrativo della sostanza stupefacente (“*perquisizioni ex art. 103 DPR 309/90 nei confronti di, con esito positivo e segnalazione dello stesso ai sensi dell’art. 75 DPR cit.*”. **In tale caso, qualora si ritenga ravvisabile il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 nei confronti di coloro che potrebbero avere ceduto la sostanza stupefacente alla persona segnalata sarà depositata autonoma CNR secondo le ordinarie modalità: Noti, IGNOTI seriali o Ignoti non seriali (indicando le indagini da svolgere) precisando nella “SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI” l’esistenza dei due diversi atti trasmessi alla Procura.**

### **La compilazione del modulo**

La prima indicazione che va offerta riguarda “l’Oggetto” dell’atto trasmesso, pertanto sarà segnato il relativo campo:

**Oggetto:**  Comunicazione di notizia di reato nei confronti di  NOTI  IGNOTI (non seriali)  
 Trasmissione ANONIMO  Trasmissione atto contenente Fatti Non Costituenti Reato

Come indicato nella nota 2 del modulo deve procedersi nel seguente modo:

- a) **Primo riquadro “Atti da convalidare”**, va riempito nel caso di perquisizione nei casi suindicati al n. 6;
- b) “**SEZ C: DENUNCIANTI**”, da compilare solo nel caso in cui vi sia una persona che ha segnalato il fatto<sup>9</sup>;
- c) “**SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI**”:

<sup>9</sup> Pur se nella Sez. C) si legge *DENUNCIANTI (compilare solo se diversi dalla persona offesa)*, nel caso di Fatti Non Costituenti Reato questo campo va comunque compilato, se esiste una persona che ha segnalato il fatto.

- barrare il campo “ Se ANONIMO O FNCR” e specificare l’OGGETTO in non più di due righe. Per le ipotesi suindicate da 1) a 6) è stata suggerita una possibile sintesi
  - nella parte successivo “*Descrizione del fatto*” procedere a una breve esposizione del contenuto del fatto, avanzando eventualmente proposte investigative o evidenziando quant’altro necessario (ad esempio, segnalando la precedente trasmissione di analogo atto ovvero l’esistenza di procedimenti relativi ai medesimi fatti);
- d) “**SEZ. G: DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**”, allegando eventualmente l’atto e quanto altro ritenuto utile.

Eventuali campi non utilizzati possono essere eliminati. Si potrà, pertanto, procedere a eliminare le diverse sezioni non utilizzate (A, B, D, F).

### 3.4.5. Modalità di trasmissione

Sono confermate le attuali modalità di trasmissione:

- a) **nel caso di “Atti da convalidare”** in cui dunque è compilato il primo riquadro del modulo, **gli atti vanno consegnati a mano al personale della Segreteria del PM di Turno Esterno ovvero trasmessi tramite PEC all’indirizzo della Segreteria del PM di Turno Esterno<sup>10</sup>, come disposto dallo stesso PM<sup>11</sup>.**

Qualora alla CNR siano allegati atti da consegnare in originale (ad esempio CD), questa dovrà essere consegnata esclusivamente a mano al personale incaricato.

- b) per le restanti notizie di reato, **ivi comprese le CNR con richieste di “Atti urgenti”<sup>12</sup>**, si privilegerà il deposito a mano presso l’Ufficio Primi Atti, fermo restando che si potranno adoperare le ordinarie modalità di trasmissione (a mezzo posta, tramite PEC inviata esclusivamente all’indirizzo [cnr.procra.tivoli@giustiziacert.it](mailto:cnr.procra.tivoli@giustiziacert.it)).

Qualora alla CNR siano allegati atti da consegnare in originale (ad esempio CD), questa dovrà essere consegnata a mano al personale incaricato.

**Si raccomanda:**

---

<sup>10</sup> PEC segreteria PM CALICE: [segreteria1.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria1.procura.tivoli@giustiziacert.it); PEC segreteria PM DI DOMENICO: [segreteria2.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria2.procura.tivoli@giustiziacert.it); PEC segreteria PM GUERRA: [segreteria3.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria3.procura.tivoli@giustiziacert.it); PEC segreteria PM IUZZOLINO: [segreteria4.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria4.procura.tivoli@giustiziacert.it); PEC segreteria PM MIMMO: [segreteria5.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria5.procura.tivoli@giustiziacert.it); PEC segreteria PM PACIFICI: [segreteria6.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria6.procura.tivoli@giustiziacert.it); PEC segreteria PM STEFANIA: [segreteria7.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria7.procura.tivoli@giustiziacert.it).

<sup>11</sup> Dal 16 ottobre 2019 è stato disposto che alla Segreteria del PM TE siano consegnati solo le CNR con atti da convalidare.

<sup>12</sup> Dal 16 ottobre 2019 è stato disposto che alla Segreteria del PM TE siano consegnati solo le CNR con atti da convalidare.

- **di evitare l'anticipazione del deposito degli atti tramite PEC, se non autorizzata o disposta dal PM. La notizia di reato depositata in originale in tale caso va consegnata esclusivamente alla stessa Segreteria del PM cui è stata trasmessa a mezzo PEC;**
- **di trasmettere la notizia di reato completa di tutti gli elementi necessari per la registrazione e la valutazione da parte del pubblico ministero, perciò ad indagini completate, salvi i casi di particolare urgenza o il decorso di un congruo termine.** Pertanto, come indicato per le CNR IGNOTI seriali:
  - o nel caso di eventuali richieste di informazioni o attività delegate ad altri comandi sarà a questi specificato che l'esito va trasmesso esclusivamente al Comando richiedente (e non alla Procura);
  - o qualora la CNR trasmessa completa in ogni parte alla Procura debba essere, comunque, inviata per incombenze amministrative ad altri comandi sarà precisato che tale comando non dovrà trasmettere alcun seguito a questa Procura.

#### **4. La trasmissione dei seguiti**

L'inserimento dei seguiti delle notizie di reato rappresenta una criticità per l'Ufficio di Procura per il gran numero degli atti che pervengono e per le modalità assai diverse di trasmissione da parte della polizia giudiziaria.

Riservando a un'apposita direttiva una più specifica regolamentazione si raccomanda:

- a) di evitare per quanto possibile l'invio "frazionato" degli atti. La notizia di reato deve pervenire, salvo particolari urgenze, completa in ogni parte: identificazione delle parti, indagini, ecc. (cfr. *Supra* par. 3.3.2 e 3.3.4);
- b) di precisare, se noto, il numero del procedimento attribuito dalla Procura (con esatta indicazione del Registro: Mod. 21 Noti, Mod 21-bis, Mod. 44, Mod. 45, Mod. 46), ovvero il numero di protocollo della CNR;
- c) di evitare rigorosamente la trasmissione della CNR alla Procura della Repubblica qualora siano stati interessati per ulteriori attività altri Comandi di polizia giudiziaria fino a che non pervenga la risposta e la notizia di reato sia completa (cfr. par. 3.3.2).

I seguiti vanno consegnati:

- all'Ufficio Primi Atti, secondo le ordinarie modalità già descritte in precedenza per le notizie di reato;

- alla Segreteria del Magistrato, qualora si tratti di atti di rilievo o che il PM deve conoscere urgentemente, ovvero su precisa indicazione dello stesso PM.

## **5. Il modulo per l'identificazione, elezione/dichiarazione di domicilio, nomina del difensore**

I verbali di identificazione (art. 349 c.p.p.), elezione/dichiarazione di domicilio (art. 161 c.p.p.) e nomina del difensore (art. 96 c.p.p.) devono essere redatti esclusivamente col modulo allegato 4 in cui sono indicati tutti gli elementi necessari per evitare nullità.

In particolare, è essenziale che risultino:

- nel caso di persona straniera, se parla e comprende la lingua italiana e, in caso positivo specificarlo dopo averlo “verificato nel corso della redazione” dell’atto (come indicato nel modulo);
- la redazione nella parte relativa alla dichiarazione/elezione di domicilio, soprattutto nel caso di persona straniera, segnalando che il luogo deve trovarsi necessariamente nel territorio italiano, altrimenti la dichiarazione/elezione sarà inidonea, con le conseguenze previste dall’art. 161 c.p.p. (come precisato nella nota 1 del modulo).

**Si raccomanda, dunque, di sostituire l'attuale modulistica, se non conforme.**

### **5.bis. Orario di ricezione degli atti<sup>13</sup>**

L'Ufficio Primi Atti riceverà gli atti dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.

Gli atti con “Richieste Urgenti” saranno ricevuti dall'Ufficio Primi atti anche oltre le ore 12 e, il sabato, se vi è un'urgenza impellente, previo contatto col PM TE, dalla sua Segreteria.

### **5-ter Reati di violenza di genere o domestica (l. 69/2019 cd. Codice Rosso)<sup>14</sup>.**

Disposizioni particolari sono stabiliti per i reati previsti dalla l. 69/2019 (cd. Codice Rosso)<sup>15</sup> dalla direttiva n. 2/2019.

---

<sup>13</sup> Paragrafo aggiunto il 16 ottobre 2019.

<sup>14</sup> Paragrafo inserito il 16 ottobre 2019.

<sup>15</sup> **La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69 del 2019**, nelle diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 14; in altre disposizioni non viene richiamato, forse per un difetto di coordinamento, il nuovo artt. 612-ter c.p.), alle seguenti fattispecie:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenni** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenni** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);

In particolare, si prevede una specifica modulistica per gli atti da adottare, inoltre Alla CNR andrà sempre allegata la scheda di accompagnamento riepilogativa di alcune attività (**Allegato G alla direttiva stessa 2/2019**).

## **6. Entrata in vigore e disposizioni di attuazione**

**La presente direttiva diviene efficace immediatamente e sostituisce le precedenti relative alla medesima materia. Pertanto non potranno essere utilizzati moduli diversi da quelli allegati.**

Per le notizie di reato consegnate in Procura o spedite da lunedì 3 ottobre 2016 sarà operata una puntuale verifica da parte del Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti (e, per gli atti consegnati al PM di Turno esterno, dai Responsabili delle segreterie), che segnalerà, nello spirito di collaborazione necessario, eventuali inadempimenti direttamente al Comandante del servizio di polizia giudiziaria (o al suo delegato) per le vie brevi ritenute più rapide ed efficaci. Qualora l'inconveniente si ripeta sarà informata la Segreteria del Procuratore per pervenire alle più opportune soluzioni, sempre nel citato spirito di collaborazione.

Il Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti e il personale della Segreteria del Procuratore appunteranno con le modalità ritenute più idonee gli inconvenienti rilevati e segnalati al fin di evitare la loro reiterazione.

Il Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti fornirà le indicazioni e spiegazioni richieste dalla polizia giudiziaria, per le vie brevi, all'atto del deposito degli atti. I comandanti dei Servizi di polizia giudiziaria potranno avanzare richieste via PEC alla mail

- 
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
  - **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate** ai sensi:
    - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale dire
      - contro l'ascendente o il discendente,
      - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
      - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
    - **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
    - **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
    - **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenni* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*<sup>15</sup>
    - **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta<sup>15</sup>.

[segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziact.it](mailto:segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziact.it) indicando nell'oggetto "quesito sull'applicazione della direttiva n. 1/2016".

**Pur nella consapevolezza delle inevitabili difficoltà operative per i servizi di polizia giudiziaria con ordinaria competenza sul territorio di questa Procura e di altre Procure, si raccomanda la puntuale osservanza della direttiva per le ragioni indicate.**

## **6. Comunicazioni e destinatari**

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Questore di Roma, per opportuna conoscenza e con preghiera di inviarla ai Commissariati della Polizia di Stato dipendenti con competenza sul territorio del circondario di Tivoli;
- b) ai Sig.ri Comandanti Provinciali dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza, nonché al Sig. Comandante del Compartimento Polizia Stradale Lazio:
  - a. quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza anche sul territorio del circondario di Tivoli;
  - b. con preghiera di inviarla ai Comandanti dei servizi di polizia giudiziaria dipendenti con competenza sul territorio del circondario di Tivoli;
- c) ai Sig.ri Dirigenti della Direzione Provinciale III di ROMA, SEDE-ROMA, Ufficio Territoriale di PALESTRINA e di T I V O L I, per l'inoltro al personale dipendente che svolge funzioni di polizia giudiziaria con riferimento ai reati di competenza di questa Procura
- d) al Sig. Direttore Generale dell'ASL Roma 5, per l'inoltro al personale dipendente che svolge funzioni di polizia giudiziaria con riferimento ai reati di competenza di questa Procura;
- e) al Sig. Comandante della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, anche per l'inoltro ai Comandi dipendenti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria con riferimento ai reati di competenza di questa Procura;
- f) ai Sig.ri Comandanti della Polizia Municipale dei comuni circondario di Tivoli, che presteranno particolare attenzione alle direttive relative alla materia edilizia (par. 3.2);
- g) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura che redigeranno gli allegati moduli nello svolgimento del servizio di ricezione denunce e querele, consegnando la CNR direttamente alla Segreteria del PM TE.

h) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Comandi di polizia giudiziaria, nonché ai Responsabili dei Uffici della Procura interessati;

Il provvedimento sarà trasmesso al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza.

Ringrazio per la collaborazione

Allegati:

- 1) modulo per la redazione e trasmissione di atti in materia edilizia;
- 2) modulo per la trasmissione di CNR cd. Ignoti seriali;
- 3) modulo per la redazione e trasmissione di CNR NOTI o IGNOTI, trasmissione ANONIMI e atti allo stato non costituenti notizie di reato (FNCR);
- 4) modulo per la redazione del verbale identificazione, elezione/dichiarazione domicilio, nomina difensore.

Il Procuratore della Repubblica

F.to dott. Francesco Menditto